

CONVENZIONE TRA LA ASL N. 6 DEL MEDIO CAMPIDANO E LA ASL N. 5 DI ORISTANO PER LA FORNITURA DIRETTA , IN CONFEZIONI MONODOSE, DEL MEDICINALE “BEVACIZUMAB”PER USO INTRAVITREALE DI CUI ALLA NOTA AIFA n.98

TRA

L’AZIENDA SOCIO SANITARIA n. 6 del Medio Campidano, di seguito denominata ASL n. 6, con sede legale in Sanluri, via Giuseppe Ungaretti, n. 9, C.F e P.IVA 03990320925, nella persona del Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante

E

AZIENDA SOCIO SANITARIA n .5 di Oristano, di seguito denominata ASL n. 5, con sede legale in Oristano, via Carducci n. 35, c.a.p. 09170, C.F. e P.IVA 01258180957, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Angelo Maria Serusi

PREMESSO CHE

La ASL n. 6 ha manifestato la volontà di avvalersi della collaborazione della ASL n. 5:

- per la fornitura diretta ,in confezioni monodose, del medicinale “bevacizumab” per uso intravitreale per i pazienti che afferiscono al P.O. Ns Signora di Bonaria a San Gavino Monreale;
- la ASL n. 5 è disponibile ad eseguire le attività suddette secondo le modalità previste dalla presente Convenzione;
- Il personale della ASL n. 5 svolgerà le prestazioni oggetto della presente Convenzione in regime di attività istituzionale;
- La ASL n. 6 si impegna a corrispondere alla ASL n. 5 i compensi nelle misure e modalità stabilite dalla presente Convenzione.

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1- Oggetto

La ASL n. 5 si impegna nei confronti della ASL n. 6 ,che accetta, a fornire le dosi che verranno richieste a seconda del numero di pazienti in cura, e comunque in numero non inferiore al lotto minimo di produzione stabilito in 10 unità, del principio attivo “bevacizumab” in confezione sterile ,monodose, per uso intravitreale.

ART. 2 - Modalità di fornitura

I termini e i tempi della fornitura verranno definiti da una procedura organizzativa concordata tra le parti. La Farmacia Ospedaliera si impegna a consegnare i preparati allestiti nel rispetto delle norme di buona preparazione (secondo F.U. XII edizione), confezionati in doppia busta chiusa. Successivamente alla consegna, le responsabilità di trasporto, conservazione e somministrazione, saranno in carico alla parte acquirente.

I termini e i tempi verranno definiti successivamente in una procedura organizzativa concordata tra le parti.

ART. 3 – Corrispettivo

Per la fornitura di quanto in oggetto, la ASL n. 6 erogherà a favore della ASL n. 5 il corrispettivo di euro 45 (dicansi quarantacinque /00) ,onnicomprensivi, per unità.

Articolo 4 - Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento

Il SFO dell'ASL n. 5 provvede, con cadenza mensile (entro la prima settimana del mese successivo), a fornire al proprio Servizio Economico Finanziario la rendicontazione del numero di trattamenti intravitali allestiti, corredato di un report con specifica dei farmaci utilizzati per l'allestimento.

Sulla base della documentazione ricevuta il Servizio Economico Finanziario della ASL n. 5 provvede all'emissione della fattura mensile, allegando in copia la documentazione probatoria, e la trasmette alla ASL n. 6 entro dieci giorni dalla ricezione. La ASL n. 6 provvederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Variazione di prezzi, costi e tariffe

Eventuali variazioni di prezzi, costi e tariffe di quanto oggetto della presente convenzione non richiedono aggiornamenti della stessa ,ma rimarranno invariati sino alla data di scadenza .

Articolo 6 – Durata

La durata è pari ad anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Non è consentito il tacito rinnovo, ma le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio formale di comunicazione mezzo P.E.C. 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

Articolo 7 – Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 60 gg. notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso da parte della ASL n. 6, la ASL n. 5 ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Articolo 8 - Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è in esclusiva quello di Cagliari.

Articolo 9 - Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 2 pagine, viene redatto in duplice originale e verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 10 - Norma di chiusura e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente atto, composto da n. 2 pagine e da n. 11 articoli è sottoscritto dalle parti, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis legge 241/90, come modificata dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la ASL n. 6 del Medio Campidano
IL Direttore Generale
Dott. Giorgio Carboni

Per la ASL n. 5 di Oristano
IL Direttore Generale
Dott. Angelo Maria Serusi